

***DETERMINA DIRIGENZIALE***

***DIREZIONE CENTRALE - AREA AMMINISTRATIVA***

***N° 635 del 25/06/2018***

<b>Oggetto:</b>	FORNITURA DA PARTE DELLA DITTA “THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.” DELLA RIPARAZIONE DEL CROMATOGRAFO IONICO MOD.ICS-25 S/N 001205589 IN DOTAZIONE AL DISTRETTO PROVINCIALE DI TERAMO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.63 DEL D.LGS.50/2016.
-----------------	--

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Gianfranco Attili
Posizione Organizzativa	Gianfranco Attili

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

**CHE** presso la “Sezione Chimica Ambientale” del Distretto Provinciale di Teramo è in dotazione un cromatografo ionico mod.ICS-25 s/n 001205589, prodotto dalla ditta Dionex Spa;

**CHE** nel 2011 la società Dionex S.p.a. è stata acquisita dalla Thermo Fisher S.p.a., diventandone parte integrante;

**CHE** l'Arta, con Determina Dirigenziale n°1225 del 19.12.2017, ha affidato alla società THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. la fornitura dell'assistenza tecnica annuale sulla strumentazione di produzione ex Dionex e Thermo Fisher in dotazione nei laboratori dei Distretti Prov.li Arta, in seguito a espletamento, nel rispetto della normativa vigente in ordine alle procedure di acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) e dell'art.63 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, di idonea procedura di acquisto sul MEPA per, con inoltro di trattativa diretta n. 359110, rivolta ad un unico fornitore nel bando “Servizi-Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature”;

**DATO ATTO** che presso il Distretto provinciale di Teramo si rende necessario un intervento tecnico urgente per la riparazione dello strumento in oggetto, in quanto lo stesso risulta non funzionante e di conseguenza i laboratori si trovano attualmente nella impossibilità di effettuare attività analitiche urgenti e imposte dalla legge istitutiva;

**ACCERTATO** che lo strumento di cui trattasi non è incluso nel succitato contratto di assistenza tecnica stipulato con la società Agilent Technologies S.p.a. in quanto, pur non essendo lo stesso obsoleto, tuttavia la società Agilent non sarebbe stata in grado di assicurare per tale strumento un'assistenza tecnica completa, essendo lo stesso prodotto dalla società Varian S.p.a. ormai non più operante nel mercato ed essendo di conseguenza molto difficoltoso reperire gran parte delle parti di ricambio in quanto lo strumento risulta fuori produzione;

**ACCERTATE** la necessità e l'urgenza di effettuare l'intervento tecnico sullo strumento in oggetto, per un conforme uso dello stesso, al fine di assicurare il corretto e continuativo funzionamento della strumentazione oltre che la correttezza e la puntualità dei risultati delle attività analitiche eseguite, essendo tale strumentazione utilizzata per le prove analitiche in fase di accreditamento;

**CONSIDERATO** che l'assistenza tecnica degli strumenti di produzione Dionex, data l'elevata specializzazione degli stessi, è opportuno che sia resa dai tecnici della ditta produttrice, che tuttavia nel 2011 è stata acquisita dalla Thermo Fisher, divenuta da quel momento unico punto di riferimento per manutenzioni e riparazione di tutta la strumentazione Dionex;

**CONSIDERATO** che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**VISTO** il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

**VISTO** l'art.63 “Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale



sintetizza che *“nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti” (comma 1), specificando che “nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione puo’ essere utilizzata....” (comma 2) “...“....quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico...” (lett b) nella circostanza in cui “la concorrenza e’ assente per motivi tecnici” (punto 2) e precisando che tale eccezione si applica “solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non e’ il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto”;*

**PRESO ATTO** della possibilità, data dalla norma succitata, di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nell’ipotesi caratterizzata dalla circostanza dell’impossibilità dovuta all’assenza totale di concorrenza, o quantomeno della difficoltà derivante dall’esiguità del numero di operatori rinvenibili nel settore di interesse, di reperire un affidatario bandendo una gara pubblica, in situazioni in cui non viene a realizzarsi una reale situazione di concorrenza in quanto risulta sul mercato un solo operatore economico in condizione di poter offrire le prestazioni oggetto della fornitura;

**PRESO ATTO** che la ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a., con propria nota (“Dichiarazione di esclusività”) (**Allegato 1**), resa ai sensi dell’art.76 del del DPR n.445/2000, acquisita al ns.Prot.n°0035026 del 04.12.2017, confermando la propria condizione di fornitore in esclusiva della fornitura oggetto della presente determina dirigenziale, dichiara quanto segue: *“la Thermo Fisher Scientific S.p.A.....è l’unica azienda in Italia autorizzata a commercializzare e ad eseguire manutenzioni sulla strumentazione del gruppo Thermo Fisher...alla quale vengono fornite direttamente le parti di ricambio originali necessarie agli interventi di manutenzione ed upgrades di dette strumentazioni...pertanto è l’unico fornitore diretto del servizio di assistenza tecnica come da ns.Offerta n° CS1154-17 CS1241-17”;*

**VISTO** l’“Avviso pubblico per indagine di mercato per la verifica dell’esclusività della fornitura e per manifestazione di interesse”, pubblicato sul sito dell’Agenzia in data 01.12.2017 per il periodo di 15 giorni con scadenza il giorno 15.12.2017 ore 13:00 e sugli altri siti secondo la legge, in occasione dell’affidamento del servizio di assistenza tecnica annuale della strumentazione;

**CONSIDERATO** che alla data suddetta di scadenza dell’avviso non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse tramite le modalità indicate nell’avviso stesso (PEC, a mano da incaricato dell’azienda);

**CONSAPEVOLE** che l’afferzata infungibilità comporta l’applicazione dell’art.63, comma 2, lett.b) punto 2 del d.Lgs.50/2016, si attesta che, per le ragioni di natura tecnica specificate, la fornitura dei beni in oggetto può, per la documentazione fornita, essere affidato unicamente alla ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a. in quanto esclusivista unica per la fornitura oggetto del presente provvedimento, configurandosi in tal caso una fattispecie legittimante, ai sensi e per gli effetti del suddetto articolo di legge, il ricorso ad un unico offerente;

**VISTO** l’art.63 *“Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che “nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo e’, inoltre, consentita... nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale*



*di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate" (comma 3, lett b));*

**CONSIDERATO** che la fornitura della riparazione, la cui esecuzione risulta necessaria ad assicurare la piena e corretta funzionalità dello strumento in oggetto, può senza alcun dubbio considerarsi una consegna complementare effettuata dal fornitore stesso della strumentazione nonché affidatario del servizio di assistenza tecnica come sopra detto;

**DATO ATTO** che il cambiamento di fornitore che comporti l'obbligo per l'amministrazione di effettuare forniture con caratteristiche differenti, inteso come eventuale utilizzo di manodopera ed eventuali parti di ricambio differenti rispetto a quella fornita dalla Thermo Fisher Scientific Spa, senza alcun dubbio comporterebbe incompatibilità e/o difficoltà tecniche sproporzionate, con conseguenti risultati negativi sulle attività analitiche effettuate e probabile malfunzionamento e/o guasti della strumentazione in dotazione;

**RITENUTO**, per i motivi suddetti, di affidare la riparazione dello strumento in oggetto alla società THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a. la quale, in qualità di affidataria del servizio di assistenza tecnica della strumentazione ex Dionex e Thermo Fisher, è altresì la più adatta ad effettuarne la riparazione;

**ACQUISITA** l'Offerta/Consuntivo 1982755 del 15.06.2018, allegata al presente provvedimento (**Allegato 2**), formulata dalla THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a., per la fornitura della riparazione per la strumentazione di cui trattasi, il cui costo complessivo ammonta ad € 1.378,00 + iva al 22% (€ 1.681,16 IVA inclusa);

**PRESO ATTO** che la suddetta offerta si intende di massima e non vincolante, in quanto nel caso in cui durante l'intervento dovessero risultare necessarie eventuali parti di ricambio e/o ore eccedenti rispetto a quanto preventivato, la società provvederà ed emettere regolare consuntivo di spesa, per cui eventuali ulteriori costi saranno oggetto di impegno di spesa con successivo atto;

**RITENUTO**, per tutte le suddette motivazioni, di approvare l'offerta formulata dalla società THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a.;

**ACCERTATE** la congruità del prezzo relativo alla manutenzione di cui trattasi e la sussistenza della qualificazione professionale del fornitore THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a., società con specifica competenza nel settore della gascromatografia;

**DATO ATTO** che i presupposti per l'affidamento della fornitura suddetta consistono nella presenza di ragioni tecniche individuate circa le caratteristiche tecniche e qualitative della fornitura di cui trattasi, avente ad oggetto una riparazione necessaria al corretto funzionamento di uno strumento altamente specializzato, prodotto e distribuito dalla ditta che risulta altresì l'unica in territorio italiano di offrire manodopera e consumabili adatti e compatibili con lo strumento oltre che affidataria del servizio di assistenza tecnica per il periodo di 12 mesi;

**RITENUTO** di affidare, ai sensi dell'art.63 comma 1, comma 3 lett.b) del D.Lgs.50/2016, ai fini di garantire la massima semplificazione e la tempestività dell'intervento, l'affidamento della fornitura della riparazione per lo strumento cromatografo ionico mod.ICS-25 s/n



001205589 in dotazione al Distretto Provinciale di Teramo, alla THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a. dei Rodano (MI);

**DATO ATTO** che con Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 18/01/2018 è stato adottato il Bilancio di Previsione 2018-2020, di A.R.T.A. Abruzzo;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 13 della L.R. 3/2002, non essendo ancora approvato dalla

Regione Abruzzo il Bilancio di previsione 2018 dell'Agenzia ed essendo l'ARTA in esercizio provvisorio, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente

ai dodicesimi previsti da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

**CONSIDERATO** che, pur essendo in regime di esercizio provvisorio di bilancio, l'impegno suindicato assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza", in quanto non risulta possibile sospendere la manutenzione della strumentazione in dotazione ai laboratori, per non incorrere in grave disservizio nello svolgimento delle attività analitiche svolte dai laboratori ed assegnate all'Arta dalla legge istitutiva;

**DATO ATTO** che non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

**RITENUTO** di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, alla fornitura in oggetto, dando atto che la spesa di € 1.681,20 iva compresa trova copertura finanziaria al capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità;

**RITENUTO** di individuare nella persona della D.ssa Daniela Cicconetti, Dirigente della Sezione Chimica Ambientale del Distretto Provinciale di Teramo, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016;

**VISTA** la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...."*;

## **DETERMINA**

- 1) **DI AFFIDARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi dell'art.63 comma 2 lett.b) e comma 3 lett.b) del D.Lgs.50/2016, alla ditta "THERMO FISHER SCIENTIFIC Spa" di Rodano (MI), in qualità di affidataria del servizio di assistenza tecnica della strumentazione ex Dionex e Thermo Fisher in dotazione ai laboratori Arta, la fornitura della riparazione per lo strumento cromatografo ionico mod.ICS-25 s/n 001205589 in dotazione al Distretto Provinciale di Teramo;
- 2) **DI INDIVIDUARE** nella persona della D.ssa Daniela Cicconetti, Dirigente della Sezione Chimica Ambientale del Distretto Provinciale di Teramo, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016;
- 3) **DI DARE ATTO** che non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;



4) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di euro 1.681,20, al lordo di IVA al capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato “Attrezzature sanitarie” del bilancio finanziario 2018;

5) **DI DARE ATTO** che l'offerta si intende di massima e non vincolante, in quanto nel caso in cui durante l'intervento dovessero risultare necessarie eventuali parti di ricambio e/o ore eccedenti rispetto a quanto preventivato, la società provvederà ed emettere regolare consuntivo di spesa, per cui eventuali ulteriori costi saranno oggetto di impegno di spesa con successivo atto;

6) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.3, comma 5, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 recante “*Misure urgenti in materia di sicurezza*” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217 “*Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza](#)”, il codice CIG identificativo della presente fornitura è **Z0D2418E45 (Allegato 3)**;*

7) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

Data, 25/06/2018

Il Direttore Amministrativo  
CACCIAGRANO MARCO / INFOCERT SPA

